

Il beneficio del rinvio di un anno è riconosciuto anche a quelle società acquisite nel Gruppo, che, a suo tempo, non hanno aderito alla sanatoria di cui all'art. 1, commi 426 e 426 bis, della L. 311/04, ovviamente, con riferimento alle comunicazioni di inesigibilità non ancora presentate, posto che a tali società non è dato effettuare alcuna integrazione di quelle già trasmesse.

Segue una sintetica tabella riepilogativa:

	Prima del D.L. 98/11	Dopo il D.L. 98/11
Termini di presentazione della C.I.	30 settembre 2011	30 settembre 2012
Data consegna ruoli	30 settembre 2008	30 settembre 2009
Termine di decorrenza del controllo Uffici	1° ottobre 2011	1° ottobre 2012

Per l'aggiornamento di tali termini, alla luce del successivo D.L. 216/11, si rinvia alla nuova tabella rappresentata nel prosieguo del presente paragrafo.

Il legislatore è, inoltre, intervenuto anche sugli adempimenti posti dalla legge a carico degli Agenti della riscossione per ottenere il discarico delle quote non riscosse. In particolare, la modifica apportata dalla lettera c) del c. 34 all'art. 19 del D. Lgs. 112/99 (c. 2, lettera d) esclude dalle cause di perdita del diritto al discarico delle somme iscritte a ruolo il mancato svolgimento dell'espropriazione mobiliare.

Art. 23, commi 37- 40 - Privilegi crediti tributari

I commi da 37 a 40 dell'art. 23 modificano alcune previsioni del codice civile, ampliando l'ambito di applicazione dei privilegi relativi ai crediti tributari, con immediate e significative conseguenze anche sulle procedure fallimentari pendenti.

Nel dettaglio:

- **Art. 23, comma 37 - Modifica art. 2752 C.C.:** modifica il primo comma dell'art. 2752 C.C., estendendo, a partire dal 6 luglio 2011, ma con applicazione anche ai crediti sorti anteriormente alla predetta data, i privilegi finora previsti solo per le somme afferenti a crediti tributari iscritte nei ruoli resi esecutivi nell'anno in cui l'Agente della riscossione promuove l'esecuzione o vi interviene e nell'anno precedente.

Nello specifico, la disposizione in esame riconosce, rimuovendo la previgente limitazione di efficacia temporale, il privilegio generale sui mobili del debitore ai crediti erariali per le imposte e le sanzioni dovute secondo le norme in materia di IRPEF, IRPEG, IRES, IRAP ed ILOR, sopprimendo, altresì, il riferimento ai crediti diversi da quelli per le imposte sui redditi immobiliari indicati nel primo comma dell'art. 2771 C.C. (abrogato proprio in sede di decreto).

Sulla scorta della modifica apportata, tra i crediti assistiti da privilegio sono ricomprese anche le sanzioni irrogate ai sensi della normativa sulle imposte dirette, sanzioni la cui disciplina risulta ora allineata rispetto a quella, già dettata dal c. 3 dello stesso art. 2752 C.C., in materia di IVA.

- *Art. 23, comma 38 – Abrogazione:* sopprime l'art. 2771 C.C., che riconosceva, per le imposte dovute sui redditi immobiliari, un privilegio speciale sugli immobili del contribuente situati nel comune in cui era effettuata la riscossione. Segnaliamo che anche il privilegio in questione era limitato alle imposte iscritte nei ruoli resi esecutivi nell'anno in cui il concessionario del servizio di riscossione procedeva o interveniva nell'esecuzione e nell'anno precedente.
- *Art. 23, comma 39 – Privilegi – Modifica art. 2776 C.C.:* modifica il terzo comma dell'art. 2776 C.C., attribuendo anche ai crediti di cui all'art. 2752 C.C., relativi alle imposte sui redditi e alle relative sanzioni, il privilegio già previsto in via sussidiaria per i crediti concernenti l'IVA.

Prima della riforma, l'art. 2776 C.C. prevedeva che taluni crediti, in caso di esecuzione infruttuosa sui beni mobili, fossero collocati sussidiariamente sul ricavato della vendita forzata degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, il cui concorso era, peraltro, regolato da un preciso ordine di priorità che vedeva, in ultimo grado, i crediti IVA per imposte, pene pecuniarie e soprattasse, assistiti dal privilegio generale mobiliare di cui al terzo comma dell'art. 2752 C.C.

Nel nuovo contesto, invece, i crediti per imposte dirette vengono a essere equiparati a quelli per l'IVA, sia con riferimento alla collocazione integrale al privilegio che all'estensione del privilegio sussidiario sugli immobili.

Come nel caso del c. 37, parimenti il comma che ci occupa precisa che la modifica si applica anche ai crediti sorti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge, con ciò riproponendo un principio di retroattività dei privilegi cristallizzato a suo tempo dall'art. 15 della L. 426/75, che, modificando, in particolare, le corrispondenti disposizioni del C.C., introdusse la nuova disciplina in materia di privilegi.

- *Art. 23, comma 40 – Privilegi – Tutela creditori postergati:* detta disposizioni a tutela delle posizioni soggettive degli altri creditori privilegiati che potrebbero subire un pregiudizio a seguito dell'entrata in vigore delle modifiche al codice civile disposte dai commi precedenti. A tal fine, la norma in commento indica gli strumenti giurisdizionali a cui è possibile fare ricorso, ossia, rispettivamente:

nell'ordinaria procedura di espropriazione, l'art. 512 C.P.C., che definisce l'introduzione e la risoluzione delle controversie insorte in sede distributiva;

nella procedura fallimentare, l'art. 98, c. 3, L.F., che regola l'impugnazione del

Il Segretario



crediti, facenti capo al concorrente, ammessi al passivo.

In sostanza, nell'eventualità in cui, a seguito delle modifiche operate dal decreto legge, i crediti vantati dallo Stato siano anteposti nel grado del privilegio ai crediti dei soggetti intervenuti nell'esecuzione o ammessi al passivo fallimentare anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge medesimo, questi possono contestare tali crediti avvalendosi, in sede di distribuzione della somma ricavata, dei rimedi sopra indicati.

Art. 23, comma 43 - Imprenditori agricoli - Transazione

La disposizione estende all'imprenditoria agricola due importanti istituti del diritto fallimentare, quali l'accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182 bis L.F.) e la transazione fiscale (art. 182 ter L.F.) - sino ad ora a beneficio dei soli imprenditori commerciali - senza determinare gli ulteriori effetti del fallimento.

Nello specifico, la norma, "in attesa di una revisione complessiva della disciplina dell'imprenditore agricolo in crisi", consente agli imprenditori agricoli in situazione di crisi o di insolvenza di accedere alle procedure innanzi richiamate.

L'accordo di ristrutturazione dei debiti comporta che le imprese agricole debentriche possano concordare con i creditori una dilazione o una riduzione dei relativi crediti, chiedendo al Tribunale l'omologazione dell'accordo.

Con la transazione, invece, l'imprenditore agricolo può proporre il pagamento (parziale o dilazionato) dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, limitatamente alla quota di debito avente natura chirografaria anche se non iscritti a ruolo (ad eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea e con la peculiarità dei crediti IVA e delle ritenute operate e non versate, per cui la proposta può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento).

Art. 23, commi 48-50 - Norme in materia di codice fiscale per gli atti giudiziari

I commi in parola introducono l'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale negli atti degli organi giurisdizionali e negli atti introduttivi di giudizio, con riferimento sia alle parti che ai rappresentanti in giudizio.

In particolare, il c. 50 ha rilevante impatto sull'operatività delle strutture aziendali deputate alla gestione del contenzioso legale, in quanto prevede che in tutti gli atti introduttivi di un giudizio, compresa l'azione civile in sede penale e in tutti gli atti di prima difesa, debbano essere indicati:

- le generalità complete della parte;
- la residenza o sede;
- il domicilio eletto presso il difensore;

- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio.

Art. 24 - Disposizioni in materia di giochi

All'art. 24, il D.L. 98/11 ha previsto misure di contrasto al gioco illegale finalizzate a rafforzare il presidio del gioco pubblico, che si regge sul sistema delle concessioni, e a contrastare i fenomeni di diffusione, nel settore, dei giochi irregolari o illegali, nonché di evasione, elusione fiscale e riciclaggio.

Ciò posto, per quanto attiene, specificamente, alla materia istituzionale, si rileva anzitutto che si introduce la liquidazione automatica dell'imposta unica sulle scommesse e sui giochi a distanza.

Nello specifico, si prevede che l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, avvalendosi di procedure automatizzate, provveda alla liquidazione dell'imposta unica dovuta dai concessionari e al controllo della tempestività e della rispondenza rispetto ai versamenti effettuati, procedendo, in caso di omesso o ritardato pagamento, ad iscrivere direttamente a ruolo le somme che risultano dovute a titolo di imposta, sanzioni e interessi (cfr. commi 1 e 4).

Al sensi del c. 6, le relative cartelle di pagamento devono essere notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello per il quale sia dovuta l'imposta unica.

Al riguardo, è previsto che, in mancanza di pagamento delle cartelle medesime entro i termini di scadenza, l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato possa procedere alla riscossione delle somme dovute anche mediante escussione delle garanzie che il concessionario ha presentato con la convenzione di concessione.

In tal caso, i competenti uffici della predetta Amministrazione dovranno comunicare l'importo del credito (per imposta, sanzioni ed interessi) estinto tramite escussione delle garanzie agli Agenti della riscossione, affinché questi ultimi possano procedere a riscuotere coattivamente l'eventuale credito residuo.

Si segnala, infine, per completezza, che, con riferimento alle somme da corrispondere a titolo di imposta unica, il c. 7 dell'articolo in oggetto contempla l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 bis del D. Lgs. 462/97, che riguardano la rateazione degli importi dovuti ai sensi degli art. 36 bis e 36 ter del D.P.R. 600/73 e 54 del D.P.R. 633/72.

In particolare:

- la notificazione delle cartelle di pagamento, conseguenti all'iscrizione a ruolo di imposte, interessi e sanzioni effettuata in caso di mancato pagamento anche di una sola rata (che comporta la decadenza dalla rateazione stessa), è eseguita entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata (art. 3 bis, c. 5);

nei casi di decadenza dal beneficio della rateazione non è ammessa la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo di cui all'art. 19 del D.P.R. 602/73 (art. 3 bis, c. 7).

Il Segretario



Art. 37, commi 6-9 – Disposizioni in materia di contributo unificato

I commi da 6 a 9 dell'art. 37 modificano la disciplina del contributo unificato nel processo civile ed amministrativo e introducono nuove disposizioni sul contributo per il processo tributario, riformando, tra l'altro, il testo unico in materia di spese di giustizia di cui al D.P.R. 115/02. Le disposizioni di riferimento hanno evidenti riflessi anche sull'attività di sistema.

Nello specifico per quanto di interesse per il settore:

- *Art. 37, comma 6, lettere da a) a s):* novella il citato T.U. spese di giustizia, modificando, anzitutto, la rubrica del titolo I della parte II, con l'inserimento del riferimento al processo tributario in tema di contributo unificato (lettera a).

Parallelamente, è prevista la modifica del c. 1 dell'art. 9 (lettera b), n. 1), per cui il contributo unificato di iscrizione a ruolo è dovuto – secondo gli specifici importi fissati dall'art. 13 del T.U. - per ciascun grado di giudizio, nel processo civile (compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione), amministrativo e tributario, fatte salve le esenzioni previste dall'art. 10 del T.U. medesimo.

La stessa lettera b), al numero 2) aggiunge, sempre all'art. 9, il c. 1 bis, concernente il contributo unificato dovuto dalle parti nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o riguardanti rapporti di pubblico impiego.

In tali casi le parti devono versare il contributo laddove titolari di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a 31.884,48 euro. Tale soglia è ottenuta triplicando l'importo del reddito previsto quale condizione per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato fissato dall'art. 76 del T.U. (pari a 10.628,16 euro).

Per quanto attiene, specificamente, alla misura del contributo nelle fattispecie in esame, essa è quella stabilita, rispettivamente:

- dall'art. 13, c. 1, lettera a), per le controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, ossia 37 euro. Evidenziamo che tale importo è stato innalzato dalla lettera f) del presente c. 6 (in precedenza era pari a 33 euro);
- dall'art. 13, c. 3, per le controversie individuali di lavoro o riguardanti rapporti di pubblico impiego. In tali ipotesi, l'importo sopra indicato è ridotto alla metà.

Gli importi fissati dall'art. 13, c. 1 (come modificati dalle lettere da f) a n) del c. 6), sono dovuti in occasione dei processi dinanzi alla Corte di Cassazione, anche negli ambiti cui si riferisce il nuovo c. 1 bis dell'art. 9 qui sopra richiamato (controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie e controversie individuali di lavoro o riguardanti rapporti di pubblico impiego).

Alla lettere c), d), e), sono introdotte modifiche all'art. 10 del T.U., relativo ai casi di esenzione dal pagamento del contributo e, in particolare, al c. 6 bis, in conseguenza dell'attuale previsione del pagamento del contributo unificato per le controversie di lavoro. Nello specifico, l'applicabilità

del contributo a tali controversie (fatto salvo quanto previsto dal predetto nuovo c. 1 bis dell'art. 9) viene generalizzata con l'eliminazione del riferimento ai soli giudizi dinanzi alla Corte di Cassazione.

Le lettere da f) a s) del c. 6 modificando l'art. 13 del T.U., Interviene, aumentandola, sulla misura del contributo unificato con riferimento ai processi civili e amministrativi.

In proposito, si segnala che, nei procedimenti civili, ai sensi del nuovo art. 13, c. 3 bis, del T.U. (introdotto dalla lettera q), il contributo unificato dovuto è ora sempre aumentato della metà qualora il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax ovvero qualora la parte ometta di indicare, nell'atto introduttivo del giudizio, il proprio codice fiscale.

Analoga disposizione è contemplata con riferimento ai procedimenti amministrativi, per cui è previsto (lettera s) l'aumento della metà degli importi rispettivamente stabiliti, ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax (cfr. attuale art. 13, c. 6 bis, lettera e).

Con peculiare riguardo a tali ultimi procedimenti, infine, si fa presente che la lettera e), nella sua nuova formulazione, prevede il contributo unificato (nello specifico, 600 euro) anche per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente, ipotesi non contemplata in precedenza.

• *Art. 37, comma 6, lettere t) e u)*

La lettera t) introduce il c. 6 quater all'art. 13 T.U., fissando gli importi del contributo unificato per i procedimenti presso le Commissioni tributarie regionali e provinciali.

Si precisa che, anche con riferimento ai processi tributari, il nuovo c. 3 bis dell'art. 13 del T.U. ha previsto che il contributo unificato dovuto sia sempre aumentato della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax ovvero qualora la parte ometta di indicare, nel ricorso, il proprio codice fiscale.

Per completezza di informazione, si rammenta, al riguardo, che, ai sensi dell'art. 39, c. 8, del decreto legge in analisi, fino alla data di entrata in vigore del decreto del MEF che stabilirà le regole tecniche per consentire l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, le comunicazioni nel processo tributario sono effettuate nei modi e nelle forme previste dalle disposizioni vigenti al 6 luglio 2011.

La successiva lettera u), inserisce il c. 3 bis all'art. 14 del T.U., per cui il valore della lite, determinato ai sensi dell'art. 12, c. 5, del D. Lgs. 546/92, deve essere esplicitamente dichiarato dalla parte nelle conclusioni del ricorso e ciò, anche nei casi di prenotazione a debito.

Tale disposizione ha, evidentemente, la funzione di allineare la disciplina concernente i processi tributari a quella già in essere per i processi civili e amministrativi.

Il Segretario



• *Art. 37, comma 6, lettere v) e z)*

Le lettere v) e z) aa) del c. 6 recano modifiche, di carattere meramente formale, agli articoli 18, 131 e 158 del T.U. e comportano, per lo più, l'inserimento del riferimento al processo tributario nel testo di tali disposizioni.

Ciò posto, con particolare riguardo al riformato art. 158 del T.U., si evidenzia peraltro, che, nel processo tributario, non è più prevista la prenotazione a debito dell'imposta di bollo di cui all'art. 17 del D.P.R. 642/72 relativa agli atti dei procedimenti giurisdizionali.

Sempre alla lettera z), infine, il c. 6, rispettivamente:

- modifica la rubrica del titolo III, capo I, che diviene: "Pagamento del contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario" (lettera bb));
- abroga l'art. 260 del T.U., che faceva salve le previgenti disposizioni sull'imposta di bollo nel processo tributario (lettera cc)).

• *Art. 37, comma 7*

Questa norma prevede l'applicazione ex nunc di tutte le disposizioni contenute nel c. 6, per cui le stesse valgono con riferimento alle controversie instaurate, nonché ai ricorsi notificati ai sensi del D. Lgs. 546/92, successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge che ci occupa.

• *Art. 37, comma 8*

Questa disposizione modifica l'articolo unico della L. 319/58 recante esonero da ogni spesa e tassa per i giudizi di lavoro, coordinandolo, per quanto attiene al contributo unificato, con quanto previsto dal nuovo c. 1 bis dell'art. 9 del T.U.

• *Art. 37, comma 9*

Sulla scorta del dettato del presente comma, il contributo unificato è dovuto anche per le controversie di lavoro dinanzi alla Corte di Cassazione.

Ciò, in quanto la norma espressamente abroga il c. 4 quinquiesdecies dell'art. 2 del D.L. 225/10 (recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), che, sostanzialmente, aveva previsto, in relazione a tali controversie, la proroga, fino al 31 dicembre 2011, dell'esenzione dal pagamento del contributo unificato.

Art. 38, comma 1, lett. a) e c) : Disposizioni in materia di contenzioso previdenziale e assistenziale.

L'art. 38, c. 1, dopo aver esplicitato che gli interventi normativi dallo stesso previsti sono diretti a realizzare una maggiore economicità dell'azione amministrativa e a favorire la piena operatività e trasparenza dei pagamenti, nonché a deflazionare il contenzioso in materia previdenziale

contenendone la durata, dispone, con la lettera a), che i processi in materia previdenziale nei quali è parte l'INPS, pendenti nel primo grado di giudizio alla data del 31 dicembre 2010, il cui valore non superi complessivamente 500 euro, si estinguono di diritto, con riconoscimento della pretesa economica a favore del ricorrente. L'estinzione è dichiarata con decreto dal giudice (anche d'ufficio), il quale provvede anche sulle spese che, ai sensi dell'art. 310, c. 4, C.P.C., rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.

Di possibile interesse — riflesso — per le Società del Gruppo, si segnala anche la successiva lettera c), che interviene sull'art. 35 del D.L. 223/06, convertito, con modificazioni, dalla L. 248/06, inserendo, dopo il c. 35 quater, un nuovo c. 35 quinquies.

Quest'ultimo prevede che gli Enti previdenziali provvedano al pagamento delle somme dovute a titolo di spese, competenze e altri compensi in favore del procuratori legalmente costituiti esclusivamente attraverso l'accredito delle medesime sul conto corrente degli stessi.

A tal fine si stabilisce, altresì, che il procuratore della parte è tenuto a formulare richiesta di pagamento delle somme in questione alla struttura territoriale dell'Ente competente alla liquidazione, a mezzo raccomandata AR o PEC, comunicando contestualmente gli estremi del proprio conto corrente bancario e non può procedere alla notificazione del titolo esecutivo ed alla promozione di azioni esecutive per il recupero delle medesime somme se non sono decorsi 120 giorni dal ricevimento di tale comunicazione.

Art. 39 - Disposizioni in materia di riordino della giustizia tributaria, commi 1-7 - Modifiche al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 545

Le disposizioni contenute nei commi indicati sono volte a rafforzare, inasprendole, le cause di incompatibilità dei giudici tributari e a incrementare la presenza, nelle Commissioni tributarie regionali, di giudici togati — selezionati tra i magistrati ordinari, amministrativi, militari, e contabili, sia in servizio che a riposo, ovvero tra gli Avvocati dello Stato — nonché a modificare parallelamente alcune disposizioni relative alla composizione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

A tal fine, vengono apportate diverse correzioni al D. Lgs. 545/92, relativo all'Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della L. 413/91.

In primo luogo, le norme modificano gli articoli 4 e 5 del citato decreto legislativo, i quali individuano le categorie di soggetti nell'ambito delle quali sono nominati i giudici delle commissioni tributarie provinciali e regionali.

Più specificatamente, si interviene sulla lettera a) dell'art. 4 — relativo alla nomina dei giudici delle commissioni tributarie provinciali — e sulla lettera a) dell'art. 5 — relativo alla nomina dei giudici delle commissioni tributarie regionali — prevedendo in entrambi i casi che i predetti giudici, oltre che tra i magistrati ordinari, amministrativi o militari, in servizio o a riposo, possano

Il Segretario



essere scelti anche fra magistrati contabili in servizio o a riposo.

Di particolare Interesse è l'intervento del legislatore sulla disciplina delle incompatibilità prevista dall'art. 8 del citato D. Lgs. 545/92.

Tale ultima disposizione viene modificata, innanzitutto, con la soppressione della lettera f) e con la sostituzione della formulazione della lettera i), per cui, rispettivamente, viene eliminata l'incompatibilità con la figura degli ispettori tributari di cui alla L. 146/80, e viene ampliato l'elenco delle ipotesi di incompatibilità previste dalla disposizione.

In particolare, la nuova formulazione della lettera i) prevede che non possono essere componenti delle commissioni tributarie - finché permangono in attività di servizio o nell'esercizio delle rispettive funzioni o attività professionali - *"coloro che in qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o accessorio ad altra prestazione, esercitano la consulenza tributaria, detengono le scritture contabili e redigono i bilanci, ovvero svolgono attività di consulenza, assistenza o di rappresentanza, a qualsiasi titolo e anche nelle controversie di carattere tributario, di contribuenti singoli o associazioni di contribuenti, di Società di riscossione dei tributi o di altri Enti Impositori"*.

Viene, inoltre, previsto che non possano ricoprire la carica di giudice tributario coloro che sono iscritti in albi professionali, elenchi, ruoli, oltre al personale dipendente individuato nell'art. 12 del D. Lgs. 546/92 (i dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (C.N.E.L.) e i dipendenti delle imprese, o delle loro controllate ai sensi dell'art. 2359 del C.C., primo comma, numero 1).

Non potranno, inoltre, essere nominati componenti delle commissioni tributarie i coniugi, i conviventi o i parenti fino al terzo grado o gli affini in primo grado di coloro che sono iscritti in albi professionali ovvero esercitano, anche in forma non individuale, le attività individuate nella stessa lettera i) (vale a dire, le attività di consulenza tributaria, detenzione delle scritture contabili e redazione dei bilanci, attività di consulenza, assistenza o di rappresentanza, a qualsiasi titolo e anche nelle controversie di carattere tributario, di contribuenti singoli o associazioni di contribuenti, di società di riscossione dei tributi o di altri enti impositori), nella regione e nelle province confinanti con la predetta regione dove ha sede la commissione tributaria provinciale e nella regione dove ha sede la commissione tributaria regionale ovvero nelle regioni con essa confinanti.

Competente ad accertare la sussistenza delle cause di incompatibilità sarà il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

Viene, infine, esteso anche ai conviventi il divieto di far parte dello stesso collegio giudicante.

Il legislatore ha, conseguentemente, previsto che i giudici tributari che, alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni sopra illustrate (6 luglio 2011), versano nelle condizioni di incompatibilità, devono comunicare la cessazione delle cause di incompatibilità, entro il 31

dicembre 2011, al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, nonché alla Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Per i giudici che, nel termine indicato, non provvedono a rimuovere le cause di incompatibilità, è prevista la decadenza.

Sempre al fine di garantire la presenza di giudici di carriera nelle Commissioni tributarie regionali, la norma in argomento interviene sull'art. 9 del predetto D. Lgs. 545/92, introducendovi un nuovo comma che stabilisce che, per le commissioni tributarie regionali, i posti da conferire siano attribuiti in modo da assicurarvi progressivamente la presenza di due terzi dei giudici selezionati tra i magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili, in servizio o a riposo, ovvero gli avvocati dello Stato, sempre a riposo.

Sono, quindi, introdotte delle disposizioni in tema di attività di vigilanza dei presidenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali, di compensi spettanti ai membri delle commissioni tributarie e di distacchi di personale.

Art. 39, comma 8 - Attuazione dei principi previsti dal Codice dell'amministrazione digitale nella materia della giustizia tributaria

La norma in commento, volta all'attuazione dei principi previsti, in materia di giustizia tributaria, dal Codice dell'amministrazione digitale di cui al D. Lgs. 82/05, introduce alcune nuove disposizioni che, finalizzate ad assicurare una maggiore efficienza e celerità del processo tributario, produrranno inevitabili riflessi sulla prassi operativa delle Società del Gruppo.

In particolare, le disposizioni introdotte stabiliscono che, nell'ambito del processo tributario, le comunicazioni di cui all'art. 16 del D. Lgs. 546/92, vengano effettuate anche mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, ai sensi del citato D. Lgs. 82/05, e successive modificazioni.

Al riguardo, viene, inoltre, previsto che tra le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 2, c. 2, dello stesso decreto legislativo (ossia le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, del D. Lgs. 165/01 e le società, interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, nel cui novero rientra il Gruppo Equitalia), le comunicazioni possono essere effettuate ai sensi dell'art. 76 del medesimo decreto legislativo, che stabilisce che gli scambi di documenti informatici tra le pubbliche amministrazioni nell'ambito del Sistema pubblico di connettività (SPC), realizzati attraverso la cooperazione applicativa e nel rispetto delle relative procedure e regole tecniche di sicurezza, costituiscono invio documentale valido ad ogni effetto di legge.

A tal fine, si prevede che, nel ricorso o nel primo atto difensivo, debba essere necessariamente indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti.

Per dare attuazione alle disposizioni che precedono dovrà essere emanato apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il quale dovranno essere definite le regole tecniche

Il Segretario



per consentire l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nel rispetto dei principi previsti dal Codice dell'amministrazione digitale, ed individuate le Commissioni tributarie nelle quali dovranno trovare graduale applicazione le medesime disposizioni.

Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto, in ogni caso, le comunicazioni nel processo tributario continueranno, per espresso dettato di legge, ad essere effettuate nei modi e nelle forme previsti dalle disposizioni vigenti fino alla data di entrata in vigore del D.L. 98/11. (cfr. sezione relativa al contributo unificato).

Entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore delle norme in narrativa, sentito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante per la protezione dei dati personali, saranno, poi, introdotte, con regolamento del Ministro dell'Economia e delle Finanze (da emanarsi ai sensi dell'art. 17, c. 3, della L. 400/88) disposizioni per il più generale adeguamento del processo tributario alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione proprio dei principi previsti dal Codice dell'amministrazione digitale.

Art. 39, commi 9-12 – Reclamo e mediazione

L'art. 39 in richiamo, ai commi 9-12, aggiunge una nuova norma, in materia di regolamento del processo tributario di cui al citato D. Lgs. 546/92, destinata a deflazionare il contenzioso tributario.

Si tratta, predegnamente, dell'art. 17 bis, che introduce una speciale procedura di reclamo e mediazione avente ad oggetto le controversie di valore non superiore a 20.000 euro, relative ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate, notificati a decorrere dal 1° aprile 2012.

Relativamente a tali controversie, chi intende proporre ricorso è tenuto preliminarmente a presentare reclamo secondo le disposizioni contenute nel nuovo art. 17 bis ed è esclusa la conciliazione giudiziale di cui all'art. 48 del medesimo D. Lgs. 546/92.

In base alle nuove norme, la presentazione del reclamo è condizione di ammissibilità del ricorso e l'inammissibilità è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

Sono soggetti a reclamo gli atti emessi dall'Agenzia delle entrate, ad eccezione di quelli riguardanti il recupero degli aiuti di Stato (art. 47 bis, D. Lgs. 546/92).

Il reclamo va presentato alla Direzione provinciale o alla Direzione regionale che ha emanato l'atto, le quali provvedono attraverso apposite strutture, diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili.

Per il procedimento si applicano, in quanto compatibili, le seguenti disposizioni del decreto legislativo sopra citato e, precisamente: art. 12 ("L'assistenza tecnica"); art. 18 ("Il ricorso"); art. 19 ("Atti impugnabili e oggetto del ricorso"); art. 20 ("Proposizione del ricorso"); art. 21 ("Termine per la proposizione del ricorso"), nonché il c. 4 dell'art. 22 afferente alla costituzione in giudizio del ricorrente.

Il reclamo può contenere una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

L'organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo volto all'annullamento totale o parziale dell'atto, né l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una proposta di mediazione che abbia riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 48 del D. Lgs. 546/92 sulla conciliazione giudiziale.

Decorsi novanta giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione il reclamo produce gli effetti del ricorso.

I termini per la costituzione in giudizio del ricorrente e della parte resistente, di cui agli articoli 22 e 23 del decreto in richiamo, decorrono, pertanto, dalla predetta data.

Se l'Agenzia delle entrate respinge il reclamo in data antecedente, i predetti termini decorrono dal ricevimento del diniego, mentre, in caso di accoglimento parziale del reclamo, decorrono dalla notificazione dell'atto di accoglimento parziale.

Particolari regole, infine, sono previste per le spese. Infatti, nelle controversie in esame, la parte soccombente è condannata a rimborsare, in aggiunta alle spese di giudizio, una somma pari al 50 per cento delle spese di giudizio, a titolo di rimborso delle spese del procedimento.

Nelle medesime controversie, fuori dei casi di soccombenza reciproca, la commissione tributaria può compensare parzialmente o per intero le spese tra le parti solo se ricorrono giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, che hanno indotto la parte soccombente a disattendere la proposta di mediazione.

Viene, infine, prevista - al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie e di concentrare gli impegni amministrativi e le risorse sulla proficua e spedita gestione del procedimento ora delineato - la possibilità per il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, su propria domanda, di definire, con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell'art. 16 della L. 289/02, le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui è parte l'Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 1° maggio 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio.

A tal fine, si applicano le disposizioni di cui al predetto art. 16, con le seguenti ulteriori specificazioni:

- le somme dovute nell'ambito della nuova procedura di definizione delle controversie tributarie sono versate entro il 30 novembre 2011 in unica soluzione;
- la domanda di definizione deve essere presentata entro il 31 marzo 2012;

Il Segretario



- le liti fiscali che possono essere definite sono sospese fino al 30 giugno 2012. Per le stesse sono altresì sospesi, sino al 30 giugno 2012, i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio;
- gli uffici competenti trasmettono alle commissioni tributarie, ai tribunali e alle corti di appello nonché alla Corte di cassazione, entro il 15 luglio 2012, un elenco delle liti pendenti per le quali è stata presentata domanda di definizione. Tali liti sono sospese fino al 30 settembre 2012. La comunicazione degli uffici attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto deve essere depositata entro il 30 settembre 2012. Entro la stessa data deve essere comunicato e notificato l'eventuale diniego della definizione;
- restano comunque dovute per intero le somme relative al recupero di aiuti di Stato illegittimi;
- con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono, infine, stabilite le modalità di versamento, di presentazione della domanda di definizione ed ogni altra disposizione applicativa.

Art. 39, comma 13 – Razionalizzazione del sistema di riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato

Il comma in questione prevede che, entro il 31 dicembre 2011, al fine di razionalizzare il sistema di riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e di garantirne l'efficienza e l'economicità, *"con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze sono stabilite le modalità per il trasferimento, anche graduale, delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea o coattiva, di entrate erariali, diverse da quelle tributarie e per contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, da Equitalia SpA, nonché dalle società per azioni dalla stessa partecipate ai sensi dell'art. 3, c. 7, del D.L. 203/05, convertito, con modificazioni, dalla L. 248/05, ad enti e organismi pubblici muniti di idonee risorse umane e strumentali (...)".*

Con il medesimo decreto del MEF, tali enti e organismi pubblici potranno essere autorizzati a svolgere l'attività di riscossione con le modalità dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910.

Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali 21 luglio 2011

Con provvedimento del 21 luglio 2011 (pubblicato sulla G.U. n. 185 del 10 agosto 2011) il Garante per la protezione dei dati personali ha approvato il "Foglio Avvertenze" relativo alle procedure per l'iscrizione a ruolo delle somme relative alle sanzioni amministrative di cui agli articoli 161 e seguenti del D. Lgs. 196/03.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2011

Sulla G.U. del 17 agosto, è stato pubblicato il D.P.C.M. 4/08/2011, che stabilisce una serie di proroghe a beneficio di taluni soggetti colpiti dal sisma che ha interessato il territorio della Regione Abruzzo il 6 aprile 2009.

In particolare, all'art. 2 è stabilito il termine ultimo (al 16 dicembre 2011) entro il quale effettuare i versamenti delle rate in scadenza tra il 1° gennaio 2011 e il 31 ottobre 2011 previste dall'art. 39, commi 3 bis, 3 ter e 3 quater, del D.L. 78/10.

Si riporta il testo della norma: *"Il versamento delle rate in scadenza tra il 1° gennaio 2011 e il 31 ottobre 2011 previste dall'art. 39, commi 3 bis, 3 ter e 3 quater, del D.L. 78/10, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/10, è effettuato entro il 16 dicembre 2011"*.

Si tratta delle disposizioni dettate dal predetto art. 39 in merito alla ripresa della riscossione e, in particolare, di:

- adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della proroga (fino al 20 dicembre 2010) della sospensione;
- adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della sospensione fino al 30 giugno 2010 (in assenza di proroga);
- contributi previdenziali ed assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non versati fino al 30 giugno 2010 per effetto della sospensione (in assenza di proroga).

Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, in Legge 14 settembre 2011, n. 148

Il decreto legge, così come modificato e integrato in sede di conversione, contiene alcune disposizioni rilevanti per le attività del settore. Nello specifico:

Art. 2, commi 5 bis e 5 ter

I commi 5 bis e 5 ter prevedono la possibilità per l'Agenzia delle entrate e le Società del Gruppo Equitalia e di Riscossione Sicilia di intervenire coattivamente per il recupero delle somme non rimosse con le varie formule di condono e sanatoria previste dalla L.289/02 (legge finanziaria 2003).

Nel dettaglio, il comma 5 bis stabilisce che:

- l'Agenzia delle entrate e le Società del Gruppo Equitalia e di Riscossione Sicilia debbano avviare una ricognizione di tali contribuenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge;
- nei trenta giorni successivi all'avvio della suddetta ricognizione, le società menzionate sono

Il Segretario



tenute ad avviare nei confronti dei contribuenti interessati ogni azione coattiva necessaria per il recupero integrale delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate degli interessi maturati;

- l'azione coattiva può anche consistere nell'invio di un'intimazione a pagare quanto concordato e non versato alla prevista scadenza entro il termine inderogabile del 31 dicembre 2011.

Il c. 5 ter disciplina l'ipotesi del mancato pagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo entro il suddetto termine del 31 dicembre 2011, stabilendo l'applicazione di una sanzione pari al 50 per cento di tali somme nonché la sottoposizione a controllo, da parte dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di Finanza, entro il 31 dicembre 2012, della posizione del contribuente relativa a tutti i periodi di imposta successivi a quelli condonati.

Lo stesso comma 5-ter prevede, infine, che, con riferimento ai contribuenti che hanno fruito del condono, i termini pendenti per l'accertamento ai fini IVA siano prorogati di un anno.

Art. 2, comma 35-bis

Tale comma apporta modifiche alla disciplina del contributo unificato, di cui all'art. 13 del T.U. spese di giustizia (D.P.R. 115/02), recentemente novellato in occasione del D.L. 98/11. Le modifiche introdotte riguardano gli importi del contributo nel processo civile, amministrativo e tributario.

Art. 2, comma 35-ter

La disposizione in argomento modifica gli articoli 125 e 136 del codice di procedura civile relativi, rispettivamente, alla sottoscrizione degli atti di parte ad opera del difensore e alle modalità di comunicazione alle parti.

In particolare, la lettera a) reca modifiche al primo comma dell'art. 125 C.P.C. (relativo al contenuto e alla sottoscrizione degli atti di parte) obbligando il difensore ad indicare anche il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax.

La lettera b) modifica l'art. 136 C.P.C. (comunicazioni del cancelliere), disponendo che tutte le comunicazioni alle parti siano effettuate a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi.

Art. 2, comma 35-quater

Il comma 35-quater modifica le disposizioni che regolano il processo tributario, novellando, a tal fine, gli articoli 18 e 22 del D. Lgs. 546/92.

In particolare, la lettera a) del comma modifica l'art. 18 del decreto legislativo in parola, che disciplina il contenuto del ricorso che introduce il processo, nonché le modalità della sua

presentazione, aggiungendo, agli elementi da indicare nel ricorso, enumerati dal c. 2 dell'art. 18 medesimo, anche l'indirizzo di posta elettronica certificata.

La lettera b) novella il c. 4 del predetto art. 18, che disciplina i requisiti per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, per cui il soggetto ricorrente ha l'obbligo di indicare, nel ricorso introduttivo del processo, anche l'indirizzo di posta elettronica certificata. Tuttavia, è precisato che la mancata o incerta indicazione dell'indirizzo di posta elettronica non è causa di inammissibilità del ricorso (al pari della mancata o incerta indicazione del codice fiscale).

La lettera c) modifica a disciplina della costituzione in giudizio del ricorrente nel processo tributario, di cui all'art. 22 del decreto legislativo in commento.

Specificamente, ai sensi del novellato art. 22, il ricorrente è obbligato a depositare, presso la segreteria della commissione tributaria adita, all'atto della costituzione in giudizio, la nota di iscrizione a ruolo contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso.

Il decreto legge in parola (in via di conversione), nella sua attuale formulazione non contiene disposizioni di particolare rilevanza per le attività del settore, eccezion fatta per la soppressione di alcune Province (art. 15), circostanza che potrebbe avere impatti di una certa entità sul piano della gestione degli ambiti di competenza delle Società del Gruppo.

Eventuali modifiche/integrazioni di rilievo che interesseranno tale decreto in sede di conversione, saranno, pertanto, oggetto di specifica trattazione nella relazione afferente al prossimo periodo di riferimento.

Antimafia – Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159

D. Lgs. 159/11 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 136/10 (Pubblicato nella G.U. 28 settembre 2011, n. 226, S.O.)

Il decreto legislativo in questione contiene alcune disposizioni rilevanti per le attività di competenza.

Nello specifico, l'art. 50 (Regime fiscale dei beni sequestrati o confiscati), al c. 1, nelle ipotesi di sequestro di aziende o partecipazioni societarie disposto ai sensi del decreto medesimo, dispone la sospensione delle procedure esecutive, degli atti di pignoramento e dei provvedimenti cautelari in corso da parte delle Società del Gruppo Equitalia (letteralmente "da parte della società Equitalia SpA") o di altri concessionari di riscossione pubblica, con conseguente

Il Segretario

